

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GRANAIAOLA)

Roma, 27 settembre 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454).

La 14^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;
considerato che esso:

- reca norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), che sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori;

- è adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), ove si dispone di procedere mediante modificazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, volte ad individuare le autorità nazionali competenti ad autorizzare i fondi di investimento europei a lungo termine, ovvero a vietarne l'operatività qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si contravvenga alle disposizioni del regolamento; alle medesime autorità nazionali dovranno essere attribuiti compiti di vigilanza, nonché assegnati poteri di indagine e sanzionatori;

rilevato che lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di tre articoli:

- l'articolo 1 modifica la parte I del TUF, individuando nella Banca d'Italia e nella Consob le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760, definendone i compiti e i poteri (nuovo articolo 4-*quinquies.1*). La Banca d'Italia autorizza alla gestione di un fondo ELTIF, mentre la Consob riceve la notifica ai fini della commercializzazione di un fondo ELTIF già autorizzato in altro Stato membro. Le due autorità già dispongono, sulla base delle norme vigenti, dei poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi, regolamentari e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

- l'articolo 2 modifica due articoli della parte V del TUF concernenti la disciplina sanzionatoria;
- l'articolo 3 concerne la clausola di invarianza finanziaria;
valutato che nelle disposizioni dello schema in titolo non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Manuela Granaiola